

## REGOLAMENTO USCITA AUTONOMA DEGLI ALUNNI

Adottato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 30 ottobre 2019

### IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il D. Lgs. 165/2001;
- Visto il D. Lgs. 297/1994, art. 10;
- Visto il DPR 279/1999, artt. 3, 4, e 8;
- Visto il vigente CCNL Comparto Scuola
- Visti gli artt. 2047 e 2048 c.c., disciplinanti la responsabilità connessa alla vigilanza sui minori;
- Visto l'art. 19 bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito nella legge n. 172 del 4 dicembre 2017 in materia di uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici, il quale recita:

*I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del Loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla Loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle Lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.*

*L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di connessa trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche."*

- Considerata la necessità di procedere all'adozione di una regolamentazione interna di dettaglio in materia di disciplina dell'uscita da scuola degli alunni;

### EMANA

il presente Regolamento che stabilisce le norme di comportamento relative alle modalità di uscita degli alunni dai plessi dell'Istituto Comprensivo n.9 di Vicenza, norme che tutto il personale scolastico è tenuto a conoscere ed applicare, e che alunni e genitori sono tenuti a rispettare.

Per la diffusione del presente Regolamento se ne dispone la pubblicizzazione mediante l'Albo on line dell'Istituzione scolastica e sul sito web della scuola.

### **Regime ordinario con autorizzazione**

- 1) A partire dalla classe 1<sup>^</sup> della scuola secondaria di I grado, compilando l'apposito modulo, il cui fac-simile è allegato al presente Regolamento, i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita in autonomia da scuola dei propri figli.
- 2) Il Dirigente scolastico, in tal caso, prende atto di tale autorizzazione, ma, sentiti i docenti, può opporre motivato diniego alla presa d'atto in caso di manifesta e macroscopica irragionevolezza dell'autorizzazione presentata dai genitori.

- 3) L'autorizzazione di cui sopra esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza.
- 4) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, di un mezzo di locomozione proprio, compatibile con l'età minima prevista per il suo utilizzo, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nell'utilizzo del mezzo di locomozione stesso.
- 5) La medesima autorizzazione deve ritenersi resa anche al fine di usufruire in modo autonomo, da parte del minore, del servizio di trasporto pubblico, come anche del servizio di trasporto scolastico, ed esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e nella discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.
- 6) I familiari sono tenuti a fornire uno o più numeri telefonici ove sia sempre possibile contattarli in caso di necessità.
- 7) Il presente articolo si applica anche in caso di variazioni di orario (ad es. scioperi, assemblee sindacali...) e di ogni altra attività curricolare o extracurricolare prevista dal PTOF della scuola ed anche per il periodo di svolgimento degli Esami di Stato conclusivi del I ciclo d'istruzione. Sarà cura dell'Istituto dare preventiva notizia ai genitori delle predette variazioni di orario e delle predette attività curricolari o extracurricolari e dei relativi orari.
- 8) L'autorizzazione all'uscita autonoma, redatta dai genitori su modello della Scuola, va formulata all'inizio del ciclo scolastico ed estende i suoi effetti all'intero ciclo scolastico, fatta salva la possibilità del genitore di modificarla in ogni momento.

### **Regime ordinario senza autorizzazione**

- 9) in considerazione dell'età anagrafica degli alunni e, di conseguenza, del livello di maturazione fisica e psichica raggiunto, l'autorizzazione all'uscita autonoma si applica agli alunni della Scuola secondaria di 1° grado e pertanto non può essere estesa agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria;
- 10) gli alunni che non si avvalgono dell'autorizzazione all'uscita autonoma, perché frequentanti la scuola dell'infanzia o la scuola primaria o perché, pur frequentando la scuola secondaria di I grado, non sono stati autorizzati dai genitori, al termine delle lezioni devono essere consegnati dal personale scolastico ai genitori/tutori o ad adulti appositamente delegati dai genitori;
- 11) I genitori che non si avvalgono dell'autorizzazione all'uscita autonoma possono delegare fino a tre adulti al ritiro dei minori al termine delle lezioni.
  - A. La Scuola adotta il **modello di autorizzazione** allegato con il quale i genitori degli alunni autorizzano l'Istituto Comprensivo n.9 di Vicenza a consentire l'uscita autonoma dei minori.
  - B. La Scuola adotta il **modello di delega** allegato.